

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

**ALLEGATO A) AL DOCUMENTO PRESENTATO AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
 GIUSTIZIA ED AFFARI ESTERI DELLA CAMERA
 PER L'AUDIZIONE IN DATA 7 NOVEMBRE 2013**

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>ART. 1 (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata: « Convenzione ».</p>	<p>Nulla da osservare</p>	
<p>ART. 2. (Ordine di esecuzione).</p>		
<p>1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 61 della medesima.</p>	<p>Nulla da osservare</p>	
<p>ART. 3. (Definizioni).</p>		
<p>1. Ai fini della presente legge si intende:</p>		
<p>a) per « autorità centrale italiana » il</p>		

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile; b) per « autorità competente italiana » la Commissione per le adozioni internazionali costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, competente ad approvare, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, la proposta di assistenza legale, tramite kafala o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di un altro Stato contraente la Convenzione;</p>	<p>Nell'ordinamento interno i termini “assistenza legale” hanno altro significato (v. artt 8 e 10 l. 184/1983 art. 82 c.p.c. e sgg.). Inoltre “assistenza legale” per indicare il complesso istituto della <i>kafalah</i> volto alla completa presa in carico di minorenni, sia dal punto di vista dell'assistenza morale e materiale, sia dal punto di vista dell'esercizio completo da parte dei <i>kefalin</i> della responsabilità genitoriale, appare riduttivo e fonte di equivoci.</p>	

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p><i>c) per « autorità competente straniera » l'autorità di un altro Stato contraente, competente ad adottare misure di protezione del minore e dei suoi beni, ai sensi degli articoli da 5 a 10 della Convenzione;</i></p>	<p>Sarebbe quantomeno opportuno definire in questo contesto il contenuto di “assistenza legale” ai sensi della presente legge di ratifica (cfr. <i>infra</i>).</p> <p>Nulla da osservare</p>	
<p><i>d) per « assistenza legale » l'assistenza legale di un minore, tramite kafala o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero italiana ai sensi della presente legge;</i></p>	<p>Si ritiene opportuno suggerire la dizione “assistenza giuridica” anziché assistenza legale che nell’ordinamento interno sta ad indicare diverso istituto. Si ritiene opportuno suggerire di specificare il contenuto dei diritti del minore in ragione della <i>kafalah</i> nei confronti dei <i>kefalin</i> con riferimento alla normativa interna. Difatti successivamente viene solo specificato che tali minorenni hanno i diritti attribuiti ai minori affidati, il che appare insufficiente. Infatti colma la lacuna con riferimento all’assistenza sanitaria,</p>	<p><i>d) per « assistenza legale-giuridica » l'assistenza legale giuridica, morale e materiale, la cura e l'esercizio di responsabilità analoga a quella genitoriale ai sensi della vigente normativa interna relativamente a un minore, tramite kafala o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero</i></p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>e) per « decreto di idoneità » il decreto di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.</p>	<p>all'accesso all'istruzione, alla legittima permanenza nel territorio dello Stato, ma non all'esercizio della responsabilità genitoriale, alla loro rappresentanza legale ai loro diritti nei confronti dei <i>kefalin</i>. Nulla da osservare</p>	<p><i>all'autorità competente italiana ai sensi della presente legge;</i></p>
<p>ART. 4 (Affidamento o assistenza legale del minore non in stato di abbandono).</p>	<p><i>Idem</i> come sopra.</p>	<p>ART. 4 (Affidamento o assistenza giuridica legate del minore non in stato di abbandono).</p>
<p>1. Allorché un'autorità competente straniera prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento o l'assistenza legale di un minore, che non si trova in situazione di abbandono, presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza, e la misura comporta il collocamento del minore nel territorio italiano, essa consulta</p>	<p>Viene ipotizzato un procedimento di volontaria giurisdizione, camerale, ma con alcune anomalie rispetto al sistema voluto dal legislatore dopo la 149/2001. La prima anomalia riguarda l'apertura d'ufficio del procedimento da parte del Tribunale per i minorenni, che poi deve svolgere delle indagini e degli accertamenti ed emettere un provvedimento che va ad ogni buon conto a incidere nella sfera dei diritti soggettivi del minore straniero e</p>	<p>1. Allorché un'autorità competente straniera prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento o l'assistenza legale di un minore, che non si trova in situazione di abbandono, presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza, e la misura comporta il collocamento del minore nel territorio italiano, essa consulta l'autorità centrale italiana, informandola</p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>L'autorità centrale italiana, informandola sui motivi della proposta e sulla complessiva situazione del minore. L'autorità centrale italiana trasmette gli atti al tribunale per i minorenni del distretto nel quale si propone il collocamento del minore.</p>	<p>degli interessi della famiglia o struttura ospitante, che quantomeno deve essere avvertita del procedimento, deve potervi interferire, deve poter reclamare un eventuale provvedimento di diniego. Si ritiene quindi di suggerire alcuni emendamenti volti comunque a configurare il rispetto dei criteri costituzionali (art. 24 e 111 Cost.) tra i quali il fatto che la segnalazione da parte dell'Autorità Centrale va inviata al Pubblico Ministero Minorile (come peraltro avviene nei procedimenti di sottrazione internazionale) il quale proporrà ricorso al TM</p>	<p>sui motivi della proposta e sulla complessiva situazione del minore. L'autorità centrale italiana trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del distretto nel quale si propone il collocamento del minore. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, valutata la regolarità della proposta, propone ricorso al Tribunale per i minorenni perché sia autorizzata l'assistenza giuridica, morale e materiale del minore.</p>
<p>2. Il tribunale per i minorenni può chiedere, tramite l'autorità centrale italiana, ulteriori informazioni sulla situazione del minore, anche al fine di accertare che non sussista una situazione di abbandono del minore, nonché la documentazione che attesti l'informazione fornita al minore,</p>	<p>Il Tribunale per i minorenni dovrebbe non solo verificare se il minore ha prestato il consenso, qualora la sua legge nazionale lo richieda, ma sempre se sia stato ascoltato, qualora abbia compiuto i 12 anni o anche di età inferiore se dotato di capacità di discernimento. Ciò deriva direttamente dall'art. 12 della Convenzione sui diritti del</p>	<p>2. Il tribunale per i minorenni, ricevuto il ricorso del Pubblico Ministero Minorile, sente le persone della famiglia o i responsabili della struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza giuridica e morale e materiale del minore; verifica che questi sia stato informato</p>

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato d'origine. Il tribunale assume, anche attraverso i servizi socio-assistenziali degli enti locali, singoli o associati, ovvero le aziende sanitarie locali od ospedaliere, le necessarie informazioni sulla persona, sulla famiglia o sulla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale e approva o respinge con decreto motivato la proposta di protezione, dandone comunicazione all'autorità centrale italiana.</p>	<p>fanciullo di New York e costituisce oramai istituto generale del nostro ordinamento e dell'ordinamento europeo (art. 24 Carta di Nizza). Se il minore non fosse stato sentito nel suo Paese di origine, perché la normativa interna non lo esige, dovrà essere quantomeno sentito al suo ingresso in Italia. Prima di “assumere informazioni sulla persona etc.” è necessario che tale persona sia informata del procedimento e sia anche avvertita del fatto che può essere legalmente assistita nello stesso. Del rigetto della proposta di misura di protezione dovrà essere data comunicazione anche alla persona o alla struttura interessata. E' necessario prevedere un meccanismo di reclamo.</p>	<p>e ascoltato se abbia compiuto gli anni dodici e, se richiesto dalla sua normativa nazionale, abbia prestato il consenso; verifica che non sia in stato di abbandono. Il tribunale per i minorenni può chiedere, tramite l'autorità centrale italiana, ulteriori informazioni sulla situazione del minore, anche al fine di accertare le condizioni di cui al precedente comma che non sussista una situazione di abbandono del minore, nonché la documentazione che attesti l'informazione fornita al minore, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato d'origine. Il tribunale può assumere, anche attraverso i servizi socio-assistenziali degli enti locali, singoli o associati, ovvero le aziende sanitarie locali od ospedaliere, le necessarie informazioni sulla</p>

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
3. In ogni caso il tribunale per i minorenni verifica la sussistenza dei seguenti requisiti nella persona o nella famiglia individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale:	La verifica dei requisiti deve sempre svolgersi in contraddittorio con l'interessato, cui deve essere data concreta possibilità di partecipazione al procedimento, anche con la possibilità di contribuire al quadro istruttorio.	persona, sulla famiglia o sulla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza giuridica, materiale e morale del minore <u>legale e approvata</u> e respinge con decreto motivato la proposta misura di protezione, dandone comunicazione all'autorità centrale italiana.
a) capacità di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore; b) disponibilità a favorire il	è necessaria anche l' idoneità a mantenere	3. In ogni caso il tribunale per i minorenni, assunta ogni opportuna informazione anche su indicazione delle persone o della struttura interessate , verifica, la sussistenza dei seguenti requisiti nella persona o nella famiglia individuata per l'accoglienza o l' assistenza giuridica e morale e materiale legale : a) <i>capacità di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore;</i> b) <i>disponibilità e idoneità a favorire il</i>

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p><i>mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine;</i></p> <p><i>c) non sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; assenza di condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del codice di procedura penale, ovvero per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia, la persona o in materia di stupefacenti o immigrazione; agli effetti del requisito del requisito previsto dalla presente lettera, si considera condanna l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale;</i></p>	<p>questo contatto.</p> <p>Si ritiene opportuno che il Tribunale per i minorenni debba tener conto anche delle sentenze di non doversi procedere per avvenuta prescrizione dei reati elencati.</p>	<p><i>mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine;</i></p> <p><i>c) non sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; assenza di condanne -o di sentenze a non doversi procedere per avvenuta prescrizione- per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del codice di procedura penale, ovvero per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia, la persona o in materia di stupefacenti o immigrazione; agli effetti del requisito previsto dalla presente lettera, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale;</i></p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p><i>d) possesso, da parte di almeno uno dei soggetti indicati all'alinea, dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, anche dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.</i></p> <p>4. L'autorità centrale italiana trasmette il decreto del tribunale per i minorenni, di cui al comma 2, all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al giudice tutelare, ai servizi socioassistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla persona, alla famiglia o alla struttura individuata per</p>	<p>E' disciplinata solo l'ipotesi di accoglimento della proposta, non quella di rigetto, che invece va comunque disciplinata anche nell'impugnativa da parte del PPM e delle persone o della struttura interessate. Nel decreto che dispone l'assistenza giuridica individuando le persone o la struttura deve anche essere attribuita loro la responsabilità genitoriale e la cura del minore, dal momento del suo ingresso</p>	
<p>4. L'autorità centrale italiana trasmette il decreto del tribunale per i minorenni, di cui al comma 2, all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al giudice tutelare, ai servizi socioassistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla persona, alla famiglia o alla struttura individuata per</p>	<p>E' disciplinata solo l'ipotesi di accoglimento della proposta, non quella di rigetto, che invece va comunque disciplinata anche nell'impugnativa da parte del PPM e delle persone o della struttura interessate. Nel decreto che dispone l'assistenza giuridica individuando le persone o la struttura deve anche essere attribuita loro la responsabilità genitoriale e la cura del minore, dal momento del suo ingresso</p>	<p>Verificata la sussistenza delle condizioni di legge, sentito il Pubblico Ministero, il Tribunale per i minorenni decide con decreto motivato reclamabile entro 30 gg. presso la Corte di Appello, sezione minori e famiglia dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni o dalle persone o dalla struttura interessate. Qualora il Tribunale per i minorenni verifichi che il minore è in stato di</p>

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>l'accoglienza o l'assistenza legale del minore.</p>	<p>in Italia.</p> <p>Non appare sufficiente il riferimento alla disciplina dell'affidamento familiare di cui agli artt. 2-5 l. 184/1983 che presuppone il permanere della responsabilità genitoriale nei genitori o nel tutore e le loro indicazioni. Si ritiene invece necessario che il Tribunale per i minorenni con il decreto che approva la proposta di accoglienza, attribuisca alle persone o alla struttura cura, assistenza morale e materiale e responsabilità analoga a quella genitoriale sul minore al momento del suo ingresso in Italia.</p>	<p>abbandono, dichiara non luogo a provvedere e dispone l'immediata restituzione degli atti all'autorità centrale italiana ai fini dell'attivazione del procedimento ai sensi del successivo art. 5.</p> <p>In ogni caso il decreto definitivo è comunicato dall'Autorità Giudiziaria all'autorità centrale italiana.</p> <p>Con il decreto che approva la proposta di accoglienza o di assistenza giuridica morale e materiale, il giudice attribuisce alle persone o ai responsabili della struttura individuata la cura, l'assistenza morale e materiale e responsabilità analoga a quella genitoriale sul minore, dal momento del suo ingresso in Italia.</p> <p>L'autorità centrale italiana trasmette il decreto del tribunale per i minorenni, all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al giudice tutelare, ai servizi socio</p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>5. L'ufficio consolare italiano all'estero, ricevuta la formale comunicazione del decreto di approvazione della misura di protezione emesso dal tribunale per i minorenni, rilascia il visto d'ingresso in Italia in favore del minore.</p>		<p>assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla persona, alla famiglia o alla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale del minore.</p>
<p>5. L'ufficio consolare italiano all'estero, ricevuta la formale comunicazione del decreto di approvazione della misura di protezione emesso dal tribunale per i minorenni, rilascia il visto d'ingresso in Italia in favore del minore.</p>		<p>5. L'ufficio consolare italiano all'estero, ricevuta la formale comunicazione del decreto di approvazione della misura di protezione emesso dal tribunale per i minorenni, rilascia il visto d'ingresso in Italia in favore del minore.</p>
<p>6. Il visto d'ingresso di cui al comma 5 è comunicato alle competenti autorità dello Stato straniero a cura dell'autorità centrale italiana. A seguito della comunicazione il minore può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto</p>	<p>Si propone come sopra la sostituzione di "assistenza legale" in "assistenza giuridica"</p>	<p>6. Il visto d'ingresso di cui al comma 5 è comunicato alle competenti autorità dello Stato straniero a cura dell'autorità centrale italiana. A seguito della comunicazione il minore può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,</p>

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza legale, di durata biennale, rinnovabile per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio.</p>		<p>n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza giuridica legale, di durata biennale, rinnovabile fino al compimento della maggiore età per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio.</p>
<p>7. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato ai sensi del comma 6, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare. I servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono il minore e la persona, la famiglia o la struttura che lo accoglie, segnalando alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni eventuali difficoltà, per le</p>	<p>E' necessario garantire al minore anche i diritti di cui all'art. 315 bis c.c. nei confronti della famiglia o della struttura in cui è accolto. Altrimenti si tratterebbe di minorenni in realtà privi di tutela e garanzie sostanziali previsti dalla normativa interna e sovranazionale in violazione dell'art. 3 Cost.</p>	<p>7. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato ai sensi del comma 6, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare nonché, nei confronti delle persone o della struttura autorizzate all'accoglienza, dei diritti e dei doveri di cui all'art. 315 bis c.c. I servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono il minore e la persona, la</p>

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L’Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
iniziative di competenza.		famiglia o la struttura che lo accoglie, segnalando alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni eventuali difficoltà, per le iniziative di competenza.
8. Il presente articolo non si applica ai minori accolti nel territorio italiano nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea.		
ART. 5. (Assistenza legale del minore in situazione di abbandono).	Idem per quanto riguarda la dizione “assistenza legale”	ART. 5. (Assistenza giuridica legale del minore in situazione di abbandono).
1. L’assistenza legale di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai coniugi residenti in Italia provvisti di decreto di idoneità in corso di efficacia e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.	Nulla da osservare a parte la dizione “legale” da sostituirsi con quella “giuridica”.	1. L’assistenza legale giuridica di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai coniugi residenti in Italia provvisti di decreto di idoneità in corso di efficacia e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
2. Gli interessati presentano la richiesta		

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>all'autorità competente italiana, indicando l'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, o il servizio pubblico di cui all'articolo 39-bis, comma 2, della medesima legge, incaricato di assisterli nel procedimento.</p>		
<p>3. L'autorità competente italiana, avvalendosi dell'ente autorizzato o del servizio pubblico di cui al comma 2, invia all'autorità competente straniera la richiesta, unitamente al decreto di idoneità, alle relazioni dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e a una specifica relazione sull'attitudine dei coniugi a provvedere all'accoglienza di un minore in regime di assistenza legale.</p>	<p>Nulla da osservare</p>	
<p>4. L'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2 del presente articolo svolge le attività di cui all'articolo 31, comma 3, della</p>	<p>Nulla da osservare</p>	

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.</p>		
<p>5. L'autorità competente italiana riceve dall'autorità competente straniera, tramite l'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2, la proposta di accoglienza del minore in regime di assistenza legale. La proposta deve essere corredata della documentazione attestante:</p>	<p>Nulla da osservare</p>	
<p><i>a) la situazione di abbandono del minore;</i></p>		
<p><i>b) l'impossibilità di collocamento familiare del minore nello Stato di provenienza;</i></p>		
<p><i>c) che i consensi richiesti dalla legislazione dello Stato di origine per il collocamento del minore in assistenza legale sono stati prestati dai soggetti a ciò tenuti, nelle forme previste e solo successivamente alla nascita del minore, in modo</i></p>		

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p><i>libero e consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, per sé o per altri;</i></p>		
<p><i>d) l'informazione fornita al minore, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato di origine;</i></p>	<p>E' necessario prevedere che il minore che abbia compiuto i 12 anni sia stato ascoltato, in coerenza con le disposizioni interne, convenzionali ed europee</p>	
<p><i>e) l'identità, la situazione del minore, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria nonché le sue eventuali necessità particolari.</i></p>		
<p>6. Se dalla documentazione trasmessa emergono le circostanze di cui al comma 5, l'autorità competente italiana, tenuto conto del superiore interesse del minore, approva la proposta di assistenza legale e ne informa l'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2, il tribunale per i minorenni e i servizi socio-assistenziali del luogo in cui risiedono gli interessati.</p>	<p>Anche nel presente articolo sostituire "assistenza legale" con "assistenza giuridica"</p>	<p>6. Se dalla documentazione trasmessa emergono le circostanze di cui al comma 5, l'autorità competente italiana, tenuto conto del superiore interesse del minore, approva la proposta di assistenza legale e ne informa l'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2, il tribunale per i minorenni e i servizi socio-assistenziali del luogo in cui risiedono gli interessati.</p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>7. Nessun contatto può aver luogo fra gli aspiranti all'accoglienza legale e i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia o di cui sia necessario il consenso, prima che l'autorità competente italiana abbia approvato la proposta di assistenza legale secondo quanto previsto dal comma 6.</p>	<p>Nulla da osservare</p>	<p>7. Nessun contatto può aver luogo fra gli aspiranti all'accoglienza giuridica legale e i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia o di cui sia necessario il consenso, prima che l'autorità competente italiana abbia approvato la proposta di assistenza giuridica legale secondo quanto previsto dal comma 6.</p>
<p>8. L'autorità competente italiana, ricevuta la comunicazione del provvedimento con cui l'autorità competente straniera ha disposto l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono e ha autorizzato il trasferimento permanente del minore in Italia, tenuto conto del superiore interesse del minore ne autorizza l'ingresso in Italia e trasmette il provvedimento all'ufficio consolare italiano all'estero, al tribunale per i minorenni, al giudice</p>		<p>8. L'autorità competente italiana, ricevuta la comunicazione del provvedimento con cui l'autorità competente straniera ha disposto l'assistenza giuridica legale del minore in situazione di abbandono e ha autorizzato il trasferimento permanente del minore in Italia, tenuto conto del superiore interesse del minore ne autorizza l'ingresso in Italia e trasmette il provvedimento all'ufficio consolare italiano all'estero, al tribunale</p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>tutelare, all'ente autorizzato di cui al comma 2, ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore e alla questura territorialmente competente.</p>		<p>per i minorenni, al giudice tutelare, all'ente autorizzato di cui al comma 2, ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore e alla questura territorialmente competente.</p>
<p>9. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, per il buon esito della procedura e, ricevuta da parte dell'autorità competente italiana la formale comunicazione dell'autorizzazione di cui al comma 8, rilasciano il visto d'ingresso a favore del minore.</p>		<p>9. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, per il buon esito della procedura e, ricevuta da parte dell'autorità competente italiana la formale comunicazione dell'autorizzazione di cui al comma 8, rilasciano il visto d'ingresso a favore del minore.</p>
<p>10. Il minore, autorizzato dall'autorità centrale ai sensi del presente articolo, può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di</p>	<p>Non si comprende perché il visto di ingresso sia rilasciato in questo caso solo per due anni rinnovabile. Lo stato di abbandono una volta verificato permane e non è reversibile ai sensi della normativa interna (altrimenti non sarebbe stato di abbandono). Si ritiene che in questo caso il permesso di soggiorno debba essere rilasciato senza</p>	<p>10. Il minore, autorizzato dall'autorità centrale ai sensi del presente articolo, può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di</p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza legale, di durata biennale, rinnovabile per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio.</p>	<p>limiti temporali e che il minore in stato di abbandono, accolto con l'istituto della "assistenza giuridica", divenuto maggiorenne possa ottenere la cittadinanza ai sensi dell'art. *** Si tratta infatti di minorenni in stato di abbandono, privi di famiglia nel loro Stato di nazionalità, dal quale si sono allontanati nella minore età. Lo stato di radicamento – ai sensi della giurisprudenza delle Corti Europee-, sarà quello italiano e il mancato riconoscimento della cittadinanza non sarebbe coerente con la Costituzione (artt. 2 e 3).</p>	<p>uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza giuridica fino al compimento della maggiore età. Divenuto maggiorenne, può ottenere la cittadinanza italiana ai sensi **-legale, di durata biennale, rinnovabile per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio.</p>
<p>11. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato dall'autorità competente italiana ai sensi del comma 10, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare. Ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i</p>	<p>Appare necessario garantire ai minorenni in stato di abbandono gli stessi diritti di cui godono i minorenni adottati all'interno della famiglia ai sensi dell'art. 315 bis c.c.</p>	<p>11. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato dall'autorità competente italiana ai sensi del comma 10, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare nonché, nei confronti delle persone o della struttura autorizzate</p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>servizi socio assistenziali degli enti locali assistono il minore e la famiglia che lo accoglie in regime di assistenza legale, riferendo periodicamente al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento e segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.</p>		<p>all'accoglienza, dei diritti e dei doveri di cui all'art. 315 bis c.c.. Ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio assistenziali degli enti locali assistono il minore e la famiglia che lo accoglie in regime di assistenza giuridica legale, riferendo periodicamente al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento e segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.</p>
<p>12. Il giudice tutelare provvede a conferire ai coniugi che accolgono il minore le funzioni di tutore e di protutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 348, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile.</p>		<p>12. Il giudice tutelare provvede a conferire ai coniugi che accolgono il minore le funzioni di tutore e di protutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 348, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile.</p>
<p>13. Si applicano, in quanto compatibili,</p>	<p>Nulla da osservare</p>	

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
le disposizioni degli articoli 33, 37 e 37- <i>bis</i> della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.		
ART. 6. (Conversione del permesso di soggiorno).		
1. Al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.	Si concorda quantomeno con la necessità di concessione del permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, subordinato o autonomo, sanitari etc.	
2. Al minore di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.	Nulla da osservare	
	Nel caso di minorenni in stato di	Al maggiorenne non in possesso della

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>ART. 7 (Collocamento all'estero del minore residente in territorio italiano).</p>	<p>abbandono accolti da coniugi italiani ai sensi dell'art. 5 della presente legge, appare necessario prevedere la possibile concessione della cittadinanza al compimento della maggiore età ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. b) della l. 12 gennaio 1991, n. 13. Proprio perché si tratta di minorenni in stato di abbandono nel loro paese di origine, che ricevono cure parentali nelle famiglie nelle quali sono inseriti dall'infanzia, che non hanno altre radici in patria, Cammino ritiene che al compimento della maggiore età debba essere loro assicurata la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana, anche in ossequio al principio di radicamento più volte espresso dalle Corti Europee. Soluzione analoga è stata adottata dal legislatore francese.</p>	<p>cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5 della presente legge, accolto da coniugi italiani, si applica la disposizione di cui all'art. 9, co. 1, lett. b, l. 12 gennaio 1991, n. 13.</p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>1. Quando la competente autorità giudiziaria italiana prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento di un minore stabilmente residente in territorio italiano presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza di un altro Stato contraente la Convenzione, trasmette il relativo provvedimento motivato, insieme con un rapporto sul minore, all'autorità centrale italiana, che inoltra tale documentazione all'autorità competente dello Stato contraente nel quale deve avvenire il collocamento.</p>	<p>Si segnala la necessità quantomeno di sentire il minore che abbia compiuto i 12 anni o anche di età inferiore se dotato di capacità di discernimento.</p>	<p>1. Quando la competente autorità giudiziaria italiana prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento di un minore stabilmente residente in territorio italiano presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza di un altro Stato contraente la Convenzione, sentito il minore che abbia compiuto i 12 anni, trasmette il relativo provvedimento motivato, insieme con un rapporto sul minore, all'autorità centrale italiana, che inoltra tale documentazione all'autorità competente dello Stato contraente nel quale deve avvenire il</p>
<p>2. L'autorità centrale italiana, ricevuto il provvedimento emesso dall'autorità dello Stato richiesto, lo trasmette all'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1.</p>	<p>Nulla da osservare</p>	

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>3. L'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1, ricevuto l'atto dell'autorità dello Stato richiesto che approva la proposta di collocamento, adotta il provvedimento di affidamento del minore e lo trasmette all'autorità centrale italiana, che lo inoltra all'autorità dello Stato richiesto.</p> <p>ART. 8 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184).</p>	<p>Nulla da osservare</p>	
<p>1. All'articolo 71, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: « in violazione delle norme di legge in materia di adozione, » sono inserite le seguenti: « ovvero delle disposizioni di cui alla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il</p>	<p>Nulla da osservare</p>	

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>19 ottobre 1996, nonché delle relative norme di adeguamento dell'ordinamento interno, ».</p>		
<p>2. All'articolo 72, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: « in violazione delle disposizioni della presente legge, » sono inserite le seguenti: « ovvero della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché delle relative norme di adeguamento dell'ordinamento interno, » e dopo le parole: « a cittadini italiani » sono inserite le seguenti: « , ovvero a soggetti stabilmente residenti nel territorio italiano, ».</p>	<p>Nulla da osservare</p>	
<p>3. All'articolo 72-bis della legge 4</p>	<p>Nulla da osservare</p>	

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a) al comma 1, dopo le parole: « inerenti all'adozione di minori stranieri » sono inserite le seguenti: « , ovvero all'assistenza legale di minori in situazione di abbandono di cui all'articolo 5 della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, »;</i></p> <p><i>b) al comma 3, dopo le parole: « per l'adozione di minori stranieri, » sono inserite le seguenti: « ovvero per l'assistenza legale di minori in situazione di abbandono di cui all'articolo 5 della legge di ratifica ed esecuzione della</i></p>	<p>Nulla da osservare</p> <p>Nulla da osservare</p>	

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p><i>Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, ».</i></p> <p>ART. 9 (Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218).</p> <p>1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p> <p>« 1-bis. Il richiamo a convenzioni nominatamente indicate, fatto nella presente legge, deve intendersi sempre riferito a quelle sostitutive delle stesse, se firmate e ratificate dall'Italia ovvero se firmate e ratificate dall'Unione europea, qualora vincolanti per l'Italia »;</p> <p>b) all'articolo 42, comma 1, le parole:</p>		
	Nulla da osservare	
	Nulla da osservare	
	Nulla da osservare	

CaMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
 Cod. fisc. 97175720586
 Tel. 0635299219 – Fax 0635454306

www.cammino.org - nazionale@cammino.org

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>« <i>Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742</i> » sono sostituite dalle seguenti: « <i>Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, resa esecutiva con la relativa legge di ratifica ed esecuzione. Si applicano le norme di adeguamento dell'ordinamento interno previste nella medesima legge</i> ».</p> <p>ART. 10 (Misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione).</p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 si applicano, in quanto compatibili,</p>		
<p>ART. 10 (Misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione).</p>		
<p>1. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 si applicano, in quanto compatibili,</p>	<p>Nulla da osservare</p>	

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>anche alle misure di protezione che comportano il collocamento nel territorio italiano di un minore residente in uno Stato non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali.</p>		
<p>2. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano, in quanto compatibili, anche alle misure di protezione che comportano il collocamento di un minore residente nel territorio italiano in uno Stato non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali.</p>	<p>Nulla da osservare.</p>	
<p>ART. 11 (<i>Disposizioni attuative</i>). 1. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con</p>	<p>Nulla da osservare</p>	

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e per l'integrazione, sono disciplinate le specifiche modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 della presente legge.</p>		
<p>ART. 12 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Nulla da osservare</p>	
<p>ART. 13 (Norme transitorie).</p>		
<p>1. Fermo restando quanto disposto</p>	<p>Nulla da osservare.</p>	

Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
D.D. 1589 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1995, n. 218, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della presente legge si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.</p>		
<p>2. La presente legge si applica alle istanze finalizzate all'ingresso di un minore straniero, in affidamento o in assistenza legale, presentate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.</p>		
<p>ART. 14 (Entrata in vigore).</p>		
<p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p>		